

## REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE EQUITY ALTERNATIVE MULTISTRATEGY

DATA VALIDITA': dal 20/05/2020

### Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno

La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato **CORE EQUITY ALTERNATIVE MULTISTRATEGY** (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla **FVI28** e denominato in euro.

Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.

Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.

Il Fondo è suddiviso in quattro classi di quota (classi K, Y, Z e P) che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione.

I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.

La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano al variare della classe di quota.

### Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo

Il Fondo si propone di conseguire il più elevato incremento del valore dell’investimento, nel rispetto di un livello massimo di rischio rappresentato dalla volatilità annua attesa entro il massimo del 10%.

I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.

In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
- 1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
  - 2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
  - 3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e

- prospettica, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
- d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di bassa capitalizzazione: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
- f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- g) rischio di investimento in strumenti derivati: l'investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d'interesse, di mercato, di credito e di gestione.

### Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria non possono superare l'80% del patrimonio del Fondo, sia quelli di natura azionaria che quelli di altra natura non possono superare il 100% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 100% del patrimonio in quote o azioni di fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:

- OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria;

ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).

L'investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia non potrà essere superiore al 50% del patrimonio del Fondo.

L'investimento in OICR chiusi quotati non potrà superare il 10% del patrimonio del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati prevalentemente in euro.

Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia, paesi del Pacifico e paesi emergenti.

Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sopranazionali.

Il Fondo potrà investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.

La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Compagnia opera in proprio il servizio di *asset allocation* del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.

#### **Art. 4 – La politica di gestione del Fondo**

Il processo di gestione è caratterizzato da uno stile flessibile. Il Fondo è caratterizzato da una politica di investimento coerente con gli obiettivi che il Fondo stesso si propone di conseguire: in particolare, il Fondo si propone di massimizzare il rendimento della gestione, attraverso un'ampia diversificazione degli investimenti ed una gestione flessibile degli stessi, associata ad un costante controllo del rischio.

Gli investimenti sono rappresentati principalmente da OICR armonizzati di natura obbligazionaria, azionaria, bilanciati e flessibili per i quali vengono effettuate analisi sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali; la selezione è rivolta principalmente verso OICVM armonizzati che, nell'ambito della normativa UCITS, implementano strategie di gestione absolute return/total return, tipicamente all'interno dell'universo di investimento 'UCITS Liquid Alternative', caratterizzate da diversi gradi di correlazione ai mercati finanziari.

Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.

#### **Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota**

Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.

Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.

Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Il patrimonio netto del Fondo, distinto per ogni classe di quota, è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza della classe.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo è fissato in 10 euro per ciascuna classe di quota.

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto di competenza della classe per il numero delle quote presenti nella classe alla stessa data.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

#### **Art. 6 – Spese a carico del Fondo**

A carico del Fondo vengono imputati:

- a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;

- b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l'adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
- c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
- d) la commissione di gestione pari a:
- 2,00% su base annua per la classe di quota K;
  - 2,50% su base annua per la classe di quota Y;
  - 2,60% su base annua per la classe di quota Z;
  - 1,70% su base annua per la classe di quota P;
- del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l'amministrazione dei contratti;
- e) la commissione di incentivo (o *performance*) indicata al successivo Art. 7;
- f) il costo della garanzia in caso di morte pari a:
- 0,03% su base annua per la classe di quota K, Y e Z;
  - 0,07% su base annua per la classe di quota P;
- del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
- g) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.

Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e g) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.

Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR "collegati").

Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o *performance*) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o *performance*) è pari al 25% dell'overperformance fatta registrare dall'OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.

La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

### **Art. 7 – La commissione di incentivo (o performance)**

A carico del Fondo grava una commissione di incentivo (o performance) pari al 10% dell'incremento percentuale della quota, prima dell'applicazione della commissione di incentivo, rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto (HWA).

La commissione di incentivo in relazione ad ogni classe di quota viene applicata al minor ammontare tra l'ultimo patrimonio netto della classe disponibile ed il patrimonio medio della classe di quota dall'ultima applicazione della commissione di incentivo.

La commissione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura nell'ipotesi in cui il valore della quota di un giorno (definito il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato (definito "HWA") registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra la data di prima rilevazione dell'HWA ed il Giorno Rilevante. Il primo valore dell'HWA è convenzionalmente posto al 2 maggio 2016 per ogni classe di quota.

Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione, e maturi di conseguenza la commissione di incentivo, il nuovo valore dell'HWA sarà pari al valore registrato dalla quota nel Giorno Rilevante, calcolato al netto della commissione di incentivo stessa.

La commissione di incentivo eventualmente maturata in ciascun Giorno Rilevante è addebitata nel medesimo giorno al patrimonio della classe al fine della determinazione del relativo valore.

La Compagnia preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale.

La commissione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'incidenza della stessa abbia superato il limite dello 0,975% su base annua, che equivale ad un'incidenza commissionale diretta complessiva (commissione di incentivo e commissione di gestione di cui alla lettera e) del precedente Art. 6) pari al 2,975% su base annua per la classe di quota K, al 3,475% su base annua per la classe di quota Y, al 3,575% su base annua per la classe di quota Z e al 2,675% su base annua per la classe di quota P.

### **Art. 8 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni**

La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.

La Compagnia, nell'interesse dell'Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo o una classe di quota ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.

Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo o in una classe di quota fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell'operazione stessa.

### **Art. 9 – Modifiche al Regolamento**

La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente agli Contraenti.